

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1152

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1994

—————

Estensione dell'indennità militare di cui alla legge 8 agosto  
1990, n. 231, al personale delle Forze di polizia ad  
ordinamento militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, istituiva in favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate una indennità militare forfettaria lorda non pensionabile commisurata, in via percentuale, agli stipendi iniziali del grado rivestito.

Dal predetto emolumento la norma escludeva il personale destinatario del trattamento economico previsto dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In sede di conversione del predetto decreto-legge, avvenuta con legge 14 novembre 1987, n. 468, veniva inserito nello stesso articolo un comma 2-bis che attribuiva, al personale militare delle Capitanerie di porto ed a quello addetto agli stabilimenti militari di pena, una indennità pensionabile in misura pari al 25 per cento dell'ammontare dell'indennità prevista dal terzo comma del citato articolo 43 della legge n. 121 del 1981.

A decorrere dal 1° luglio 1990, poi, l'articolo 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231 ha soppresso l'indennità militare forfettaria di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 379 del 1987 e, in sostituzione, ha istituito l'indennità militare non pensionabile, per un importo pari a lire 75.000 per ufficiali e sottufficiali e in lire 30.000 per i sergenti, confermando le predette esclusioni soggettive.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1996 della 3ª Sezione in data 14 gennaio 1992, ha riconosciuto la cumulabilità, tra l'indennità militare in questione e la predetta indennità d'istituto pensionabile, per il personale militare delle Capitanerie di porto e per quello destinato presso stabilimenti militari di pena, affermando così il

principio che ove il personale militare svolga, oltre alle funzioni istituzionalmente affidate alle Forze armate, anche compiti con connotazioni di «polizia», l'eventuale remunerazione di quest'ultima attività non travolge il diritto alla percezione dell'indennità militare.

Pertanto l'aprioristica esclusione del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 379 del 1987, motivata dal fatto che detto personale è destinatario del trattamento economico previsto per la Polizia di Stato, non è assolutamente da condividere, nella considerazione che la *ratio* dell'indennità militare trova fondamento esclusivamente nel particolare *status* dei militari.

Al riguardo giova evidenziare che, pur svolgendo compiti di polizia, il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza:

a) conserva la propria identità militare;

b) è soggetto a peculiari doveri ed alle limitazioni connesse a tale *status*, nonché sottoposto alla normativa speciale del codice penale militare di pace;

c) è parte integrante delle Forze armate.

A quanto sopra si aggiunga che l'Arma dei carabinieri concorre inoltre alle attività operative dell'Esercito ed assolve il servizio di polizia militare e di sicurezza nell'ambito delle Forze armate.

Da ciò consegue una duplicità di funzioni per le menzionate Istituzioni che comporta, innegabilmente, maggiori oneri e più elevati rischi; duplicità di funzioni ribadita dalla stessa legge n. 121 del 1981, laddove all'articolo 16 sancisce che l'Arma dei carabinieri

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri ed il Corpo della Guardia di finanza sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti militari e dipendenze.

Con la presente iniziativa, pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni delineate, si intende attribuire a tutti i militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il particolare emolumento ed eliminare, così, l'evidente disparità di trattamento econo-

mico di cui soffre tale personale rispetto a quello delle forze armate.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente proposta di legge, valutata in lire 56.407.284.000 annue per l'Arma dei carabinieri e lire 38.289.483.360 annue per il Corpo della Guardia di finanza, si provvederà ricorrendo al capitolo di bilancio 6856 del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'indennità militare di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 è attribuita anche al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione dei carabinieri ausiliari, nelle seguenti misure mensili lorde:

- a) ufficiali e sottufficiali: L. 75.000;
- b) appuntati, carabinieri e finanzieri: L. 30.000.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 56.407.284.000 annue, per l'Arma dei carabinieri e lire 38.289.483.360 annue per il Corpo della Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.